

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Temi in classe	pag. 2
Utilizzo telefoni cellulari	pag. 3
Videofonini	pag. 5
MMS	pag. 8

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Temi in classe

(Comunicato stampa - 10 marzo 1999- tratto da <http://www.garanteprivacy.it>)

L'assegnazione da parte degli insegnanti di temi in classe, anche se attinenti alla sfera personale o familiare degli alunni, è del tutto lecita e rispondente alle funzioni attribuite all'istituzione scolastica.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali in risposta ad una segnalazione ricevuta dall'Unione nazionale consumatori che aveva chiesto se fosse compatibile con la legge sulla privacy l'assegnazione agli alunni delle scuole elementari di temi che comportano la rivelazione di dati e fatti personali e familiari, quali ad esempio quelli dal titolo generico "La mia famiglia" o "Racconta la tua domenica" .

Il Garante ha osservato, innanzitutto, che nello svolgimento della loro attività, gli insegnanti possono venire a conoscenza di determinate situazioni personali e familiari, aventi anche natura sensibile, degli studenti in diverse occasioni e non solo attraverso informazioni fornite eventualmente da questi ultimi negli elaborati relativi ai temi loro assegnati.

Restano, evidentemente, fermi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente, riguardo al segreto d'ufficio e professionale, vigenti in materia di istruzione scolastica ed ora rafforzati dai principi sanciti dalla legge n.675 del 1996 nonché in particolare, quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi predisposti dagli alunni (art.9 della legge 675).

In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sul rapporto esistente tra il trattamento di dati personali e l'assegnazione agli alunni di un tema, spetta alla sensibilità dell'insegnante l'adozione di cautele per la lettura dell'elaborato in classe quando questo presenti degli aspetti più delicati.

Roma 10 marzo 1999

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Parere 29 novembre 2007

Parere in ordine allo schema di direttiva sull'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della pubblica istruzione del 20 novembre 2007 (prot. AOOUGAB n. 14083/FR), relativa alla direttiva recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di direttiva recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali".

Tale direttiva intende fornire chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e informare i soggetti che operano nella comunità scolastica delle sanzioni previste in caso di violazione della disciplina medesima.

OSSERVA:

Il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sullo schema di direttiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di direttiva recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla

normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali".

Roma, 29 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimenti a carattere generale - 20 gennaio 2005 Videofonini: cautele per un uso legittimo *

(tratto da <http://www.garanteprivacy.it>)

- * Il provvedimento in questione, emesso in base all'art. 154, comma 1, lett c) del Codice, consiste nella segnalazione d'ufficio ai titolari del trattamento (nel caso coloro che utilizzano il videocellulare) delle misure indicate ritenute necessarie al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in tema di uso di videotelefonini;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

RILEVATO

1. Premessa

Il presente provvedimento attiene ai trattamenti di dati personali effettuati mediante apparecchi di telefonia dotati di videocamere.

I terminali di nuova generazione sono applicati specie alla telefonia mobile, sono in fase di evoluzione costante e consentono con crescente facilità di registrare fotografie e filmati tramite diverse tecnologie di rete, quali Gprs, Edge o Umts, comunicando e diffondendo immagini e suoni in tempo reale.

Si tratta di apparecchiature impiegate per lo più per applicazioni lecite nell'ordinaria vita di relazione interpersonale, ma che, per le loro potenzialità, possono essere utilizzate violando, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa.

Si pongono in primo luogo problemi analoghi a quelli già esaminati a proposito dei telefoni dotati di fotocamera e abilitati all'invio di messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service), sui quali il Garante si è già pronunciato richiamando alcuni principi con il provvedimento del 12 marzo 2003 (in www.garanteprivacy.it) che vanno in questa sede riaffermati.

Rispetto a questi ultimi apparecchi, i c.d. videotelefonini sono dotati anche di videocamere di dimensioni assai ridotte, orientabili in vario modo sull'apparecchio e dotate di diverse funzioni, anche di ingrandimento di immagini. Attraverso tali videocamere si possono effettuare riprese prima e durante una conversazione, caratterizzate da un grado crescente di risoluzione e realizzabili anche clandestinamente, grazie alla frequente assenza nell'apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto.

È possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere

immagini relative al chiamante, al chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.

Si tratta di un uso ulteriore rispetto all'utilizzazione ordinaria del mezzo telefonico volta a veicolare voci e testi tra due o più soggetti, risultando assai agevole raccogliere, archiviare, condividere con terzi immagini e suoni anche in rete e diffonderli in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto a fotocamere e videocamere digitali il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.

Dopo aver richiamato i principi del menzionato provvedimento del Garante, l'Autorità si sofferma in questa sede solo sulle questioni specifiche poste da dispositivi in rapida e costante evoluzione e che, come altre utili tecnologie, possono essere impiegati anche per usi invasivi –in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati- della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.

Va richiamata a tal fine l'attenzione su diritti, pericoli ed obblighi che l'ordinamento prefigura già e che non sembrano richiedere, allo stato, interventi di carattere normativo.

Il Garante interviene in argomento perché le immagini e i suoni realizzati con videocamere possono contenere "dati personali" relativi al chiamante, al chiamato o a terzi, che in alcuni casi possono essere anche "sensibili" riguardando lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. b) e d) del Codice). Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni può arrecare maggiori fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni indesiderate o di disturbo (art. 127 e 130 del Codice).

2. Usi personali delle videocamere

Come per gli mms, le videochiamate possono avvenire e circolare tra alcune persone fisiche per fini esclusivamente personali.

In questi casi, se i dati non sono diffusi o comunicati sistematicamente a terzi, il complesso normativo del Codice in materia di protezione dei dati non è applicabile.

Ciò non significa che chi utilizza l'apparecchio non debba tener conto dei diritti dei terzi: l'utente deve infatti rispettare almeno alcuni obblighi di sicurezza (art. 31 del Codice), deve risarcire i danni anche morali eventualmente cagionati a terzi (art. 15 del Codice) e non deve ledere i diritti che gli interessati hanno soprattutto per ciò che riguarda il diritto alla riservatezza, all'immagine e al ritratto, richiamati nel predetto provvedimento del Garante cui nuovamente si rinvia.

3. Usi ai quali è applicabile il Codice

Le immagini e i suoni ripresi per uso personale potrebbero riguardare terzi ed essere comunicati sistematicamente, oppure diffusi, ad esempio attraverso Internet, anche mediante un proprio sito web personale.

I videotelefonati potrebbero essere inoltre utilizzati per scopi diversi da quelli personali, ad esempio nei luoghi di lavoro.

In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali, che si concreta già al momento della sola raccolta (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice), è lecito unicamente se sono rispettate tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice.

Ciò comporta, in primo luogo, il dovere di informare preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice). L'informativa e il consenso riguardano non solo le persone in conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati o identificabili.

Tra le disposizioni del Codice vi sono, peraltro, anche quelle che attengono a temperamenti e limiti posti all'esercizio della professione di giornalista e alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 ss. del Codice).

Va osservato anche l'obbligo per l'utente di informare l'altro utente quando, nel corso della conversazione, è consentito l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti (art. 131, comma 3, del Codice).

Va richiamata l'attenzione anche sull'eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti al pubblico, l'uso di videotelefoni sia inibito in tutto o in parte. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con apposite norme legislative) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che condizionano, in tal caso, la liceità e la correttezza del trattamento dei dati: l'utilizzo delle immagini e dei suoni raccolti in violazione di tali prescrizioni non può infatti considerarsi lecito o corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Infine, alcune segnalazioni pervenute hanno evidenziato la specificità dei trattamenti di dati connessi all'eventualità che i detentori di telefonini abilitati partecipino a cosiddette "comunità virtuali" di persone che possono essere contattate consensualmente con videochiamate da parte di utenti di siti web che mettono a disposizione appositi spazi sulla rete.

In tal caso, i fornitori di tali servizi devono informare compiutamente anche on line gli utenti che intendono accedere al servizio, in modo che risulti chiaro, in particolare, l'ambito di conoscibilità dei dati registrati (ad esempio, il fatto che possono accedervi solo gli altri soggetti registrati e muniti di particolari codici personali).

I medesimi fornitori potranno tra l'altro conservare i dati raccolti esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio (art. 11 del Codice), prestando particolare attenzione ai profili di sicurezza, anche con riguardo alla gestione dei suddetti codici personali di accesso (art. 31 e ss. del Codice).

L'Autorità si riserva di valutare con separato provvedimento le eventuali implicazioni relative alla conservazione dei dati di traffico.

4. Dispositivi utili

In applicazione anche del principio di necessità di cui all'art. 3 del Codice, va segnalata a imprese produttrici o impegnate nella realizzazione di sistemi informativi e programmi informatici l'opportunità di dotare i futuri apparecchi di telefonia di segnali, in particolare luminosi, che contribuiscano a rendere meglio evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure funzioni di agevole blocco della trasmissione dell'immagine senza che si interrompa necessariamente la conversazione.

Accorgimenti del genere sono già utilmente presenti -e attivabili dall'utente- in alcuni apparecchi in commercio e la loro più diffusa disponibilità potrebbe fornire anch'essa un contributo a garanzia dei terzi rispetto a riprese indesiderate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, segnala ai titolari del trattamento interessati la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 20 gennaio 2005

IL PRESIDENTE Rodotà

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimenti a carattere generale - 12 marzo 2003 * MMS: le regole anche per gli usi personali

(tratto da <http://www.garanteprivacy.it>)

* Il provvedimento in questione, emesso in base all'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (poi confluito nell'art. 154, comma 1, lett c) del Codice) consiste nella segnalazione d'ufficio ai titolari del trattamento (nel caso i gestori dei servizi di telefonia) delle misure indicate ritenute necessarie al di fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute all'Autorità in tema di messaggi Mms;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni sulla conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali dell'utilizzo dei nuovi telefoni mobili che permettono di raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni tramite tecnologia Gprs-General Packed Radio Service, nonché filmati attraverso la rete Umts-Universal Mobile Telecommunication System (messaggi del tipo Multimedia Messaging Service, di seguito "Mms").

Nelle segnalazioni si rappresenta che chiunque dispone di un telefono mobile in grado di inviare tali messaggi può riprendere facilmente e immettere in circolazione immagini raccolte in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, relative a persone di cui può ledersi a loro insaputa la sfera privata e la dignità.

OSSERVA

1. Considerazioni generali

Le segnalazioni riguardano nuove applicazioni della telefonia mobile destinate ad una utilizzazione in generale lecita ed anzi assai diffusa nel quadro della sfera personale e nella vita di relazione.

Si tratta di utilità non molto dissimili da quelle consentite da macchine fotografiche digitali collegabili ad un computer e che tuttavia, per la diretta connessione con un apparecchio di telefonia mobile digitale, permettono una trasmissione ancora più rapida di immagini ad un numero indeterminato di destinatari anche attraverso Internet.

In questa sede si esaminano alcune applicazioni anche illecite che potrebbero riguardare sia l'uso individuale da parte di persone fisiche, sia altre realtà come quella dell'investigazione privata, con riserva di affrontare per tempo altre problematiche applicative che si porranno nel

prossimo futuro a partire dalla prevista estensione degli Mms alla telefonia fissa.

2. Con gli Mms può realizzarsi un "trattamento" di dati personali

Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche (v. art. 1, comma 2, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che riguarda "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale").

La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un "trattamento" di dati personali (lett. b) art. 1 cit.) e potrebbe anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 22, comma 1, della predetta legge: si pensi alla riproduzione di immagini che ritraggono disabili).

Nel richiamare in questa sede le cautele e gli obblighi per chi si avvale di Mms, va anzitutto segnalato in quali casi si applichi la normativa sul trattamento dei dati personali e in particolare la legge n. 675/1996.

3. Quando non è applicabile la legge n. 675/1996

La legge n. 675/1996 non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali.

La medesima legge non è parimenti applicabile quando singole persone fisiche trattano dati personali per "fini esclusivamente personali". In tal caso il trattamento non è soggetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, a quelli previsti dalla legge n. 675/1996. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni trattate "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

La legge n. 675 non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

La medesima legge è al contrario applicabile nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra questi due esempi vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

Ad esempio l'Mms può essere inviato con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile la legge n. 675/1996 alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet effettuate da singoli utenti attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante nell'esame di diversi ricorsi).

Quale che sia il risultato -applicazione o meno dell'intera legge n. 675/1996- la persona fisica che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte (cfr. artt. 3, comma 2, e 15 legge n. 675/1996), tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l'autore del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 18 legge n. 675/1996 e 2050 codice civile).

4. Applicazione della legge n. 675/1996

La legge n. 675/1996 opera, come si è detto, quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più destinatari diversi dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. g) legge n. 675/1996), oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 1, comma 2, lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di un'immagine su un sito Internet ad opera del soggetto che l'ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms).

In questi casi non possono essere invocate le finalità "esclusivamente personali" (cui si riferisce il richiamato articolo 3 della legge n. 675) e tale legge è integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali.

Ciò comporta che il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti negli Mms debba informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall'art. 10, in tempi diversi - all'atto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l'interessato (cfr. art. 10 cit.).

Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona -scritto nel caso di dati sensibili: art. 22 legge cit.- a meno che, per i dati "comuni", sia configurabile uno dei casi previsti dagli artt. 12 e 20 della medesima legge.

Possono trovare parimenti applicazione le particolari norme che riguardano l'esercizio della professione di giornalista e la pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, con conseguente operatività di tutte le note cautele e le garanzie previste in tal caso dalla legge n. 675/1996 e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998: rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", informativa semplificata, ecc.).

In ogni caso, laddove sia interamente applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali, vanno rispettate tra le altre le norme relative, in particolare, alla liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite, al trasferimento all'estero delle informazioni, all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato e al risarcimento del danno.

5. L'utilizzo di Mms comporta comunque l'osservanza di altri obblighi

Chi utilizza ed invia Mms -si applichi o meno la legge n. 675/1996- deve rispettare in ogni caso altri obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale, anche nel descritto caso di uso degli Mms per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile ("Abuso dell'immagine altrui").

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio qualora rechi "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97,

comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);

c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);

d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza Mms deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, evitando ad esempio di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano ledere la dignità ed astenendosi ad esempio dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

6. Ulteriori aspetti

Vanno infine segnalati tre aspetti per completare il quadro delle garanzie necessarie o opportune:

a) un primo riguarda l'eventualità che i gestori di determinati luoghi aperti al pubblico o ad accesso selezionato (es.: palestre, circoli sportivi, club) inibiscano o sottopongano opportunamente a determinate cautele l'utilizzo di Mms all'interno dei locali. In tali casi le regole impartite vanno rispettate e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione della liceità e correttezza di comportamenti difformi;

b) un secondo aspetto concerne la nota sfera di tutela anche costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche che comporta il divieto per i fornitori di servizi telefonici, tutelato anche penalmente, di conservare il contenuto dei messaggi Mms fuori dei casi legati a particolari servizi chiesti dagli abbonati interessati (sulla base di un'adeguata informativa e consenso) e di accedervi a qualunque titolo tramite propri incaricati;

c) l'ultimo profilo concerne l'eventuale conservazione temporanea di Mms da parte di fornitori telefonici che offrano particolari servizi di invio e ricezione di messaggi Mms, in particolare ad abbonati destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In tali casi, qualora si rendano accessibili i messaggi al destinatario via Internet, con un codice personale ed entro un breve termine, è necessario che essi non siano conservati dal fornitore (dopo la lettura da parte del destinatario stesso avvertito tramite Sms, oppure decorso il termine prefissato). Particolare attenzione dovrà essere posta ai profili di sicurezza anche nell'invio agli abbonati e nella gestione dei codici personali di accesso.

Va infine disposta la trasmissione di copia della presente segnalazione ai fornitori di servizi di telecomunicazione, per i profili che riguardano la gestione di servizi connessi a Mms e per opportuna conoscenza nei rapporti con abbonati e utenti.

Analoga copia verrà trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai fornitori dei servizi di telecomunicazioni la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello